



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di autorizzazione e formazione per l'allevamento su scala commerciale di animali da compagnia

Per uno sviluppo normale degli animali giovani sono determinanti le condizioni di allevamento e la salute dei genitori. Gli allevatori devono dunque conoscere le esigenze di alimentazione e di detenzione dei loro animali e sapere come è possibile prevenire tare ereditarie o malattie infettive. Per questo motivo l'allevamento su ampia scala di animali da compagnia è soggetto all'obbligo di formazione (cfr. art. 102 cpv. 4 OPAn).

Gli allevamenti servono da esempio e svolgono una funzione di consulenza. Per questo motivo, a partire da un determinato volume l'allevamento di animali da compagnia deve essere autorizzato dall'autorità cantonale preposta alla protezione degli animali (cfr. art. 101 lett. c OPAn).

Animali da compagnia

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia (art. 2 cpv. 2 lett. b OPAn). Sono tenute e allevate le seguenti specie animali: cani, gatti, furetti, roditori, conigli e molte altre specie di animali da compagnia, tra cui uccelli e pesci ornamentali, serpenti e tartarughe.

Obbligo di autorizzazione

L'allevamento di animali è soggetto ad autorizzazione se si cede a terzi più del seguente numero di animali all'anno (cfr. art. 101 lett. c OPAn):

- 20 cani o tre filiate di cuccioli di cane,
- 20 gatti o cinque filiate di cuccioli di gatto,
- 100 conigli, conigli nani o porcellini d'India,
- 300 topi, ratti, criceti o gerbilli,
- 1000 pesci ornamentali,
- 100 rettili,
- i discendenti di oltre:
 - 25 coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta,
 - dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure
 - cinque coppie di ara o di cacatua.

Se una persona alleva diverse specie animali, occorre contare la percentuale del numero autorizzato delle singole specie. Se ad esempio si cedono nella media due filiate di cuccioli di gatto (il 40 % di cinque filiate) e 70 porcellini d'India all'anno (il 70 % di 100 animali), il valore critico per l'obbligo di autorizzazione è superato del 10 %.

Obbligo d'informazione

Chi alleva animali con un aggravio lieve o moderato deve informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre curarli e trattarli per ridurre gli aggravii ereditari (cfr. art. 8 Ordinanza protezione animali allevamento).

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione, i locali, i parchi e gli impianti devono essere adeguati alle specie e al numero degli animali e alla detenzione di animali di allevamento e dei loro discendenti. Occorre anche evitare che gli animali possano fuggire dai parchi (cfr. art. 101a lett. a OPAn). Devono essere rispettati i requisiti minimi relativi alle dimensioni e agli impianti di parchi, voliere, acquari o terrari di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. e; art. 10 cpv. 1 OPAn). L'attività deve essere organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente (art. 101a lett. b OPAn). Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito la formazione richiesta (art. 101a lett. c OPAn).

Requisiti di formazione

Chi possiede un allevamento soggetto ad autorizzazione deve aver assolto una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) riconosciuta dall'USAV (cfr. art. 102 cpv. 4 OPAn). La FSNP comprende un corso di almeno 40 ore con contenuti pratici e teorici nonché uno stage di almeno tre mesi e si conclude con un esame (cfr. art. 197, art. 202 cpv. 1 OPAn). Essa fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche relative agli animali allevati, al trattamento rispettoso degli stessi, alla riproduzione, ai requisiti igienici e alle prescrizioni sulla protezione degli animali (cfr. art. 2 – 5 OFPAN).

Le offerte delle FSNP riconosciute dall'USAV sono pubblicate sulla pagina Internet dell'USAV al seguente link: www.blv.admin.ch.

In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi (cfr. art. 192 cpv. 2; art. 199 cpv. 3 OPAn) o se non dispone della formazione richiesta.

Domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'autorità cantonale preposta alla protezione degli animali prima che l'allevamento abbia raggiunto dimensioni commerciali. Gli indirizzi degli uffici veterinari cantonali sono consultabili su www.blv.admin.ch.

Autorizzazioni e oneri

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto riguarda la portata dell'allevamento, la cura e la sorveglianza degli animali, il registro di controllo degli animali, i requisiti e le responsabilità del personale (cfr. art. 101b cpv. 3 lett. d OPAn).

L'autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di dieci anni (cfr. art. 101b cpv. 2 OPAn).

Documentazione relativa alle attività di allevamento con animali con aggravii ereditari

Gli animali per cui sussiste il dubbio di un aggravio medio o elevato che sia in relazione con l'obiettivo di allevamento devono essere esaminati prima dell'accoppiamento. La valutazione degli aggravii deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell'esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica. Il risultato della valutazione degli aggravii deve essere riportato per scritto e consegnato all'allevatore, dato che il documento deve essere presentato su richiesta alle autorità di esecuzione (cfr. art. 5 cpv. 1, 4 + 5 Ordinanza protezione animali allevamento).

Gli animali con un aggravio medio possono essere impiegati nell'allevamento solo se nell'obiettivo di allevamento è previsto che l'aggravio della discendenza sia inferiore a quello dei genitori. Deve inoltre essere documentato come si intende raggiungere tale obiettivo di allevamento. Su richiesta, la documentazione deve essere presentata alle autorità di esecuzione (cfr. art. 6 cpv. 2, art. 7 Ordinanza protezione animali allevamento).

Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn) e ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (Ordinanza protezione animali allevamento)

Art. 2 cpv. 2 lett. b + cpv. 3 lett. a + e OPAn Definizioni

² A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

- b. *animali da compagnia*: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia;

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- a. *a titolo professionale*: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro;
- e. *parco*: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d'uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca;

Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi

¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 101 lett. c OPAn Obbligo di autorizzazione

Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- c. cede a terzi più del seguente numero di animali all'anno:
 - 1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani,
 - 2. venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti,
 - 3. 100 conigli, conigli nani o porcellini d'India,
 - 4. 300 topi, ratti, criceti o gerbilli,
 - 5. 1000 pesci ornamentali,
 - 6. 100 rettili,
 - 7. i discendenti di oltre venticinque coppie di uccelli di dimensioni pari al massimo a quelle di un pappagallo calopsitta, di oltre dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di oltre cinque coppie di ara o di cacatua.

Art. 101a OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'attività e non consentono la fuga degli animali;

- b. l'attività è organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente;
- c. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 102.

Art. 101b OPAn Domanda e autorizzazione

- ¹ Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209 capoverso 4 e capoverso 5.
- ² La durata massima dell'autorizzazione è di dieci anni.
- ³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
 - a. il numero degli animali e il volume dell'attività;
 - b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trasporto degli animali;
 - c. il trattamento degli animali;
 - d. le responsabilità del personale;
 - e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione dell'attività.

Art. 102 cpv. 4 OPAn Requisiti in materia di personale per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione degli animali

- ⁴ Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 192 OPAn Tipi di formazione

- ¹ Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:
 - a. una formazione specialistica professionale o universitaria;
 - b. una formazione specialistica riconosciuta dall'USAV, non legata a una professione;
 - c. un corso riconosciuto dall'USAV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche.
- ² È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.

Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
- ² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

³ Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.

Art. 199 cpv. 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 202 cpv. 1 OPAn Esame

¹ Le formazioni di cui all'articolo 197 devono concludersi con un esame.

Art. 2 cpv. 1 OFPAn Obiettivi di apprendimento

¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli [...]102 capoverso 2 OPAn è di insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

Art. 3 OFPAn Forma e durata della formazione

¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn.

² La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi.

³ La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere d-g.

Art. 4 cpv. 1-2 OFPAn Contenuto della parte teorica

¹ La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
- b. trattamento rispettoso degli animali;
- c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
- d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
- e. anatomia e fisiologia degli animali; e

- f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

² La parte teorica della formazione di cui agli articoli [...] 102 capoverso 2 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
- b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo;
- c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
- d. allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie;
- e. svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova;
- f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e
- g. obiettivi d'allevamento e tare ereditarie.

Art. 5 cpv. 1 OPAn Contenuto della parte pratica

¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli [...] 102 capoverso 2 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

Art. 5 cpv. 1, 4 + 5 Ordinanza protezione animali allevamento Valutazione degli aggravati

¹ Chi intende impiegare nell'allevamento un animale con una caratteristica o un sintomo che, considerato l'obiettivo di allevamento, può portare a un aggravio medio o grave, deve previamente far eseguire una valutazione degli aggravati.

⁴ La valutazione degli aggravati deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell'esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.

⁵ Le persone che eseguono la valutazione devono riportarne per scritto i risultati su un documento firmato che consegneranno all'allevatore. Su richiesta, l'allevatore deve presentare il documento alle autorità di esecuzione.

Art. 6 cpv. 2 Ordinanza protezione animali allevamento Impiego nell'allevamento

² Gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 possono essere impiegati nell'allevamento se nell'obiettivo di allevamento è previsto che l'aggravio della discendenza sia inferiore a quello dei genitori.

Art. 7 Ordinanza protezione animali allevamento Documentazione delle attività di allevamento con animali della categoria di aggravio 2

¹ Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 sono tenuti a documentare le loro attività di allevamento.

- ² La documentazione deve contenere indicazioni sulla strategia di allevamento e sugli aggravi ereditari suscettibili di compromettere la salute dei genitori e della discendenza. La strategia di allevamento deve essere documentata in modo che risulti come si intende raggiungere l'obiettivo di allevamento di cui all'articolo 6 capoverso 2.
- ³ La documentazione va datata e aggiornata. L'allevatore deve confermare la correttezza e la completezza delle indicazioni con la firma.
- ⁴ Su richiesta, la documentazione deve essere presentata alle autorità di esecuzione.

Art. 8 Ordinanza protezione animali allevamento Informazione degli acquirenti

- ¹ Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 1 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre curarli per evitare misure suscettibili di comprometterne il benessere.
- ² Gli allevatori che impiegano animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 devono informare per scritto gli acquirenti dei discendenti su come occorre trattarli per ridurre gli aggravi ereditari.